

S T A T U T I

DELLA

Fondazione Margherita Lugano

CON SEDE A

Lugano

Art. 1

Sotto la denominazione "Fondazione Margherita Lugano" (detta in seguito la Fondazione), è costituita una Fondazione retta dagli art. 80 e ss. del Codice Civile Svizzero e dai presenti statuti.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Lugano.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La Fondazione ha lo scopo di sostenere la cultura, la formazione e lo sviluppo. Realizzare progetti di aiuto allo sviluppo in Svizzera o all'estero con particolare riferimento a paesi e/o popolazioni indigenti e bisognose.

In genere sono privilegiati progetti che mirano all'autonomia e all'indipendenza operativa ed economica delle popolazioni locali che non siano già ammessi al beneficio di aiuti finanziari pubblici.

Lo scopo della Fondazione è di mero interesse pubblico, apartitico e aconfessionale, ritenuto escluso qualsiasi fine di lucro.

Art. 5

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da Fr. 63'000.--.

Il patrimonio della fondazione potrà essere incrementato con donazioni, legati, erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo che la fondazione persegue.

Il Consiglio di Fondazione investirà il denaro pervenuto alla fondazione nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione
- b) l'ufficio di revisione

Art. 7

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo ed esecutivo della Fondazione cui spetta di decidere su tutti gli oggetti che da questi statuti o dalle leggi non siano espressamente attribuiti al fondatore, all'ufficio di revisione o alle autorità.

Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 membri, designati per la prima volta dal fondatore e dura in carica 2 anni.

In caso di cessazione della carica per ogni motivo, il Consiglio si completa per cooptazione, riservato il diritto di veto del Presidente.

Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno il suo Presidente, il suo Vicepresidente e il suo segretario.

La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e/o del Vicepresidente e/o del segretario.

Art. 8

Il Consiglio di Fondazione incarica annualmente un ufficio di revisione di controllare i conti della Fondazione.

L'ufficio di revisione è composto da una o due persone o da una società fiduciaria, a giudizio del Consiglio stesso.

L'incarico è rinnovabile.

Art. 9

In caso di soppressione della Fondazione l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, a cura dell'ultimo Consiglio di Fondazione, a enti, istituzioni o opere che si dedicano ad attività il più affine possibile a quella della Fondazione.

Art. 10

Per quanto non fosse previsto nei presenti statuti, fanno stato le norme legali in materia.

I presenti statuti, approvati dal fondatore, vengono annessi all'atto costitutivo della Fondazione come parte integrante.